



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL DIRETTORE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

R.U. n. 0028518

VISTO il D.M. 1 marzo 2006, n.111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTO il decreto n. 2006/CGV/574 del 28 agosto 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTA la convenzione di concessione n. 4020 per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 da parte della società BANKOPLUS S.r.l.;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

VISTO l'articolo 20, comma 3, della citata convenzione il quale stabilisce che il mancato adeguamento dell'importo della garanzia è causa di decadenza della concessione;

VISTO l'articolo 23, comma 2, lettera d), della convenzione in questione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche *“nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla convenzione, nonché dalle disposizioni previste in materia di giochi pubblici”*;

VISTA la nota prot. n. 2013/17202/Giochi/SCO dell'8 aprile 2013 con la quale il predetto Concessionario è stato invitato a provvedere all'adeguamento della garanzia e ad estenderne la validità per un ulteriore periodo di tre anni più uno;

CONSIDERATO che, nelle more, si è provveduto, a scopo cautelare, alla disattivazione del collegamento con il Totalizzatore Nazionale a far data dal 7 giugno 2013.

VISTA la nota prot. n. 2013/33855/Giochi/SCO del 18 novembre 2013 con la quale è stata comunicata al Concessionario la rilevante posizione debitoria, nonché, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato articolo 23, comma 2, lettera d), a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti indicata nei prospetti allegati alla medesima nota, con l'invito a provvedere, entro 15 giorni, alla regolarizzazione contabile.



CONSIDERATO inoltre che il Concessionario in questione, a fronte della precitata comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;

VISTO l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

DISPONE

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza della concessione n° 4020 per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 stipulata con la società BANKOPLUS S.r.l., con sede legale in Via Mariano Stabile, n. 200 – 90141 PALERMO (PA).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, 10 marzo 2015

IL DIRETTORE CENTRALE ad interim
Roberto Fanelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993